



Direzione Generale
Segreteria

Prot n 13h88 del 14 FEB. 2012

Ai Sigg Dirigenti Responsabili di
UOC/Struttura
LORO SEDI

Oggetto: Direttiva n 14/2011, Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione
"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Si evidenzia alla cortese attenzione delle SSLL che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Direttiva n 14, del 22.12.2011 (già pubblicata sul sito web aziendale), rivolta alle PPAA di cui all'art 1, co 2, D Lgs n 165/2001, ha disposto gli adempimenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, contenute nell'art 15, L n 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) ed entrate in vigore il 1° gennaio 2012.

Lo scopo perseguito dalla normativa appena indicata è la completa "decertificazione" nei rapporti intercorrenti tra PPAA e privati, soprattutto per quel che concerne l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione, da parte degli interessati, solo di dichiarazioni sostitutive della certificazione o dell'atto di notorietà.

Il nuovo dettato normativo, che si inserisce nel solco tracciato dal DPR n 445/2000 e ss mm e ii, in forza del quale le PPAA non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso, impone la piena osservanza di quanto disposto tanto alle PPAA quanto ai gestori di pubblici servizi, sia nei loro rapporti che in quelli con l'utenza.

In particolare, una delle novità introdotte dalla legge succitata riguarda il divieto per la Pubblica Amministrazione, e per i gestori dei pubblici servizi, non solo di richiedere i certificati concernenti stati, qualità personali e fatti, che risultino elencati nell'art 46, del DPR n 445/2000 (per i quali era già prevista l'autocertificazione), ma anche di accettare tali certificati da parte dei privati, pena la responsabilità per violazione dei doveri d'ufficio, ex art 74, co2, lett a), DPR n 445/2000 (ALLEGATI A e B)

Si invitano, pertanto, le SSLL a non richiedere e a non accettare certificati riguardanti stati o qualità personali, di cui all'art 46, DPR n 445/2000.

Per quel che concerne, invece, i certificati rilasciati dalle UUOO dirette dalle SSLL, attestanti fatti e stati personali rientranti nell'art 46 citato, la nuova legge richiede che, a partire dal 1° gennaio 2012, sui certificati suddetti venga apposta la dicitura, a pena di nullità, "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Vista la gravità della sanzione prevista, si invitano le SS LL, per quanto di propria competenza, a valutare su quali certificazioni (in relazione a quanto previsto dall'art 46 DPR n 445/2000) sia necessario apporre la suddetta dicitura, onde evitare che siano prodotte certificazioni nulle, per l'assenza della predetta clausola. Poiché tale sistema di "decertificazione" rende necessaria un'adeguata organizzazione da parte dell'ente certificante, al fine di favorire, da parte delle altre Amministrazioni, i controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt 71 e 72, DPR n 445/2000, si dispone che in ciascuna delle UUOO, dirette dalle SSLL, sia individuato un funzionario/dirigente quale "Ufficio", a cui assegnare il



compito di gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi, da parte delle Amministrazioni procedenti.

Il coordinamento dell'attività dei predetti "Uffici" è demandato all'UOC "Affari Generali", a cui compete individuare e rendere note, sul sito web aziendale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati oltre che le modalità poste in essere per il loro conseguimento.

Alla stessa Unità andranno indirizzate, in copia, sia le richieste di controllo delle Amministrazioni procedenti che quelle di controllo disposte dall'Azienda presso le Amministrazioni certificanti.

Nel rimarcare come le Amministrazioni certificanti devono consentire alle Amministrazioni procedenti di accedere ai dati su indicati, senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza, si ricorda che la mancata risposta alle richieste di controllo, entro il termine di 30 giorni, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

L'UOC "Affari Generali", avvalendosi del supporto del Servizio Informatico Aziendale, allo scopo di rendere accessibile per via telematica la propria banca dati, provvederà a stipulare convenzioni con altre Amministrazioni, finalizzate alla "*fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari*", secondo il disposto dell'art 58, D Lgs n 82/2005 e ss mm e ii, avvalendosi delle linee guida redatte da Digit PA nell'anno 2011.

Si confida nella massima collaborazione e nel proficuo e costante impegno operativo, in relazione a tutto quanto riportato.

Il Direttore Generale
Dr Mario Marra

SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 46 (R) DPR 445/2000
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

Articolo 74 (L-R)- DPR 445/2000
Violazione dei doveri d'ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

- a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
- c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)